

**Allegato B al Decreto n. 5 del 12/07/2013** pag. 1/23

DISCIPLINARE INTEGRANTE IL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA COSTRUZIONE E DELLA GESTIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO DENOMINATA “VIA DEL MARE: COLLEGAMENTO A4 –JESOLO E LITORALI”. CUP: H41B09001160005, CIG: 493301980D

Le presenti norme integrative del Bando di Gara si riferiscono alla gara, indetta con procedura ristretta, per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio denominata “Via del mare: collegamento A4 –Jesolo e litorali”, come meglio specificato nel progetto preliminare posto a base di gara.

1. Ente concedente

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sviluppo del territorio – Direzione Strade Autostrade e Concessioni, via Cesco Baseggio, 5 – 30174 Mestre Venezia, Telefono: 041.2794673 - Telefax: 041.2794643 - www.rveneto.banditi.it/ e www.regione.veneto.it/bandi.

2. Procedura di gara

L’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della successiva gestione della Superstrada a pedaggio denominata “Via del mare: collegamento A4 –Jesolo e litorali”, avverrà mediante la procedura prevista dall’art. 155 del D.Lgs. 163/2006, applicabile alla presente gara.

Pertanto, ad esito della presente procedura ristretta, l’Ente concedente aggiudicherà la concessione mediante una procedura negoziata da svolgersi tra il soggetto promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella presente gara. Nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolgerà tra quest’unico soggetto ed il promotore. Qualora nella presente procedura di gara non siano presentate offerte la concessione è aggiudicata al Promotore, individuato con delibere di Giunta Regionale n. 988 del 21.4.2009 e successiva n. 121 del 11.2.2013, alle condizioni di cui al progetto posto a base di gara, al relativo PEF e schema di convenzione.

Ove, all’esito delle procedure di gara, vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, quest’ultimo potrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi la convenzione di concessione.

Nel caso in cui la concessione venga aggiudicata ad un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese sostenute per lo sviluppo del progetto preliminare pari ad Euro 5.018.794,30 corrispondente al 2,5% dell’importo del quadro economico di progetto a base di gara.

3. Oggetto della concessione

L’oggetto della concessione consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva, nella realizzazione e nella gestione della superstrada a pedaggio denominata “Via del mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali”, della lunghezza complessiva di circa 18,6 km, di cui circa 10,4 km di adeguamento della viabilità esistente e 8,2 km di viabilità in nuova sede, il tutto come meglio specificato nel successivo art. 5.

4. Luogo di esecuzione

Il tracciato collega i territori delle Province di Treviso e di Venezia attraverso i Comuni di Roncade, Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo e si sviluppa a partire dal casello autostradale di Meolo lungo la A4 fino alla rotatoria “Frova”, a nord-ovest dell’abitato di Jesolo Paese.

5. Modalità di realizzazione della Superstrada

La concessione, come di seguito individuata e dettagliatamente descritta nel Progetto, ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione in concessione dell’opera stradale.

La sezione stradale prevista, con riferimento al D.M. 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle strade”, è di categoria B “Strada extraurbana principale”, con due corsie per senso di marcia larghe 3,75 m, spartitraffico centrale di 2,50 m, due banchine interne di 0,50 m e due banchine esterne di 1,75 m, per una larghezza complessiva pari a 22,00 m.

6. Destinazione urbanistica dell’area dove l’intervento deve essere realizzato

Sotto il profilo urbanistico l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

7. Tipologia dei servizi da gestire

La concessione riguarda la gestione della superstrada e della viabilità ordinaria complementare, nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione.

8. Importo dell’investimento e dei lavori

L’importo complessivo dell’intervento risultante dal Progetto Preliminare posto a base di gara ammonta ad Euro 200.751.772,00 (duecentomilionesettecentocinquantunomilasettecento-settantadue/00) al netto dell’IVA.

L’importo dei lavori oggetto della concessione ammonta complessivamente ad Euro 148.041.127,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza che ammontano ad Euro 2.197.005,00).

Nell’importo complessivo delle spese tecniche e generali di cui al quadro economico del progetto preliminare approvato in data 7.2.2013 con Decreto n. 1 del Dirigente della Direzione Regionale Strade Autostrade e Concessioni, sono ricompresi gli oneri per garantire l’attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, quantificati nella misura del 0,4% circa dell’importo dell’investimento.

L’importo complessivo dell’investimento e dei lavori viene indicato solo ai fini dell’individuazione dei requisiti dei soggetti ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla procedura ristretta.

9. Lavorazioni e contenuti economico-finanziari di cui si compone l’intervento

L’intervento, come meglio specificato nel Progetto Preliminare posto a base di gara, appartiene alle seguenti categorie, classificazioni ed importi:

Lavorazione	Categoria		Importo	Classifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	Prevalente	107.465.883,01	VIII
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	Scorporabile e subappaltabile a	12.928.688,09	VII

		qualificazione obbligatoria		
Impianti tecnologici	OG11	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	8.810.395,53	VI
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	Scorporabile e subappaltabile	3.462.257,86	IV bis
Barriere stradali di sicurezza	OS12A	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	8.275.475,21	VI
Demolizioni di opere	OS23	Scorporabile e subappaltabile	952.214,92	III
Verde e arredo urbano	OS24	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	2.502.772,00	IV
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	OS34	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	3.643.440,37	IV bis
Totale lavorazioni			148.041.127,00	

Le attività espropriative dovranno essere conformi alle procedure ed alle metodologie di cui al D.P.R. n. 327/2001, nonché agli accordi stipulati dal Concedente con le Associazioni di categoria per tale tipologia di infrastrutture, ed in particolare all'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione dell'indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta sottoscritto in data 8.11.2011.

Il Concessionario, ove realizzi direttamente le opere, dovrà essere in possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche idonee in relazione alla proposta progettuale.

In base al Piano Economico Finanziario presentato dal Promotore la concessione prevede:

- l'importo complessivo dell'intervento risultante dal progetto preliminare ammonta ad Euro 200.751.772,00 (duecentomilionesettecentocinquantunomilasettecentosettanta-due/00) al netto di IVA;
- il tempo complessivo di esecuzione dei lavori, come da cronoprogramma allegato al progetto;
- il rendimento dovrà esprimere un tasso interno superiore al tasso di interesse complessivo al quale il concessionario ipotizza di contrarre il finanziamento a lungo termine;
- la durata della concessione non superiore ad anni 40 decorrenti dalla data di entrata in esercizio della superstrada;

- un sistema tariffario da praticare all'utenza, come da schema di convenzione posto a base di gara;
- i flussi cumulati ovvero le disponibilità liquide presenti in cassa dovranno risultare positivi durante tutto l'arco temporale di durata della concessione, indicando una stabilità finanziaria dell'operazione;
- l'ADSCR (il valore medio del DSCR) dovrà assumere un valore almeno pari alla soglia di garanzia della sostenibilità finanziaria dell'operazione.

10. Corrispettivo per il Concessionario

Esso consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera.

In base al Piano Economico Finanziario allegato al Progetto, la concessione prevede un livello iniziale della tariffa chilometrica da praticare all'utenza nella misura definita nell'Allegato A allo schema di convenzione posto a base di gara.

11. Canone, oneri e spese a carico del Concessionario

Il Concessionario provvederà a corrispondere al Concedente:

- ai sensi dell'art. 7, comma I, della L.R. 15/2002 un canone annuo di concessione nella misura offerta in percentuale dei ricavi da pedaggio riferiti all'esercizio precedente, che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'infrastruttura oggetto dei lavori;
- un canone annuo nella misura pari al 2% (due per cento) dei proventi di ciascun anno provenienti dallo svolgimento di eventuali attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali sulle pertinenze demaniali e quelle relative allo sfruttamento di reti di telecomunicazioni.

Resta ferma la facoltà del Concedente e/o del Concessionario di avvalersi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i..

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, imposte, tasse e diritti relativi alla stipulazione del contratto di concessione nella forma pubblica e sua registrazione, da quantificarsi in relazione al valore dell'investimento come risultante dall'offerta. Tali oneri dovranno essere versati prima della sottoscrizione della convenzione di concessione.

Ai sensi dell'art. 34, comma XXXV della L. 221/2012, sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi, prevista dal secondo periodo del comma VII dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006; tali spese devono essere rimborsate al Concedente all'atto della stipula della convenzione di concessione.

12. Durata della concessione

La concessione potrà avere durata massima pari a 40 anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio della superstrada. Rimane ferma la possibilità per il concorrente di indicare, in sede di offerta, una durata inferiore che costituirà elemento di valutazione dell'offerta stessa.

13. Proprietà delle aree e delle opere

Le aree acquisite per la realizzazione delle opere saranno intestate al Concedente ovvero al demanio dello Stato, per quanto di competenza. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede affinché la superstrada, nonché le relative pertinenze funzionali all'esercizio della stessa, siano trasferite nella disponibilità della Regione del Veneto e dell'ANAS Spa, congiuntamente tra loro ed in proporzione ai chilometri di rispettiva competenza, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione.

14. Termini di progettazione ed esecuzione dell'opera e relative penali

L'adempimento dell'obbligo di presentazione all'esame del Concedente per l'approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo deve essere assolto dal Concessionario nei termini previsti dal cronoprogramma allegato al Progetto preliminare.

Rimane ferma la possibilità per il concorrente di indicare, in sede di offerta, termini inferiori.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte per la presentazione della progettazione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00), con il limite massimo del dieci per cento, riferito alla specifica prestazione.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte per il tempo complessivo di costruzione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale per lavori, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

15. Cauzione e garanzie assicurative

Garanzie a corredo dell'offerta

Il concorrente che intende partecipare alla gara, all'atto di presentazione dell'offerta, dovrà prestare:

1. una garanzia provvisoria, di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Oltre a quanto specificato di seguito in relazione a tutte le cauzioni, la suddetta garanzia dovrà:

- prevedere espressamente, a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
- avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, o GEIE, essere intestata, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Qualora la cauzione provvisoria sia costituita da una polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/93, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata, in favore dell'intermediario finanziario medesimo, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica secondo quanto previsto dall'art. 75 comma III del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, ovvero l'irregolare partecipazione alla procedura di gara, per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rinunci all'affidamento dell'appalto, la Stazione Appaltante tratterà, a titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

La garanzia è svincolata, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

2. un'ulteriore cauzione pari all'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta pari ad Euro 5.018.794,30.

La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante la garanzia sino alla stipula del contratto di concessione, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta tale stipula.

La garanzia è svincolata, per tutti i concorrenti, eccetto che per l'aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

Cauzione e assicurazione da stipulare alla sottoscrizione del contratto

All'atto della stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà:

1. prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'investimento;
2. stipulare una polizza assicurativa per una somma pari all'importo dei lavori stabilito nel contratto che, ai sensi dell'art. 129, comma I, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La medesima polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione, con un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
3. una polizza assicurativa che, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010, copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve avere validità dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e deve avere un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Altre garanzie

Il Concessionario dovrà, infine:

1. stipulare, alla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129, comma II del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010.
Il limite dell'indennizzo della polizza indennitaria decennale è stabilito nella misura pari al 20% (venti per cento) del valore dell'opera realizzata, mentre l'indennizzo della polizza per responsabilità civile verso terzi è pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'opera realizzata, con un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
2. prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, alla data di entrata in esercizio della superstrada, ai sensi dell'art. 153, comma XIII, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio.

Modalità di costituzione delle suddette garanzie

A pena di esclusione, le cauzioni di cui sopra, saranno costituite in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Le cauzioni possono essere anche costituite sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria (prestate, rispettivamente, da un Istituto bancario o da una Compagnia di Assicurazioni) oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/98, con clausola di pagamento a prima richiesta.

Le suddette garanzie dovranno prevedere espressamente, a pena di esclusione:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma II c.c.;
- il pagamento dell'importo garantito entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Le sottoscrizioni dei soggetti rappresentanti gli enti fideiussori devono essere oggetto di legalizzazione nei modi previsti dal DPR 445/2000 la firma dovrà essere legalizzata da Pubblico Ufficiale (Notaio o altro) il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la propria firma nonché l'autenticità della stessa.

L'importo delle garanzie è ridotto del cinquanta per cento (50%) per gli operatori economici che siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 ed attestata, ai sensi dell'art. 63, comma III, del D.P.R. 207/2010, dalle SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i componenti il RTI.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative dovranno essere presentate in conformità al disposto dell'art. 128 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti ai sensi dell'art. 37, comma VIII, del D.Lgs. 163/2006 (costituenda ATI), le suddette garanzie dovranno espressamente essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo.

16. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli e associati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma VIII, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori aventi sede in altri Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

E' fatto divieto, a pena di esclusione, per la medesima impresa di partecipare contemporaneamente individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; ovvero individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre, a tal fine indicata per l'esecuzione.

E' ammesso ricorso all'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo quanto specificatamente indicato al successivo articolo 19 punto VIII) del presente Disciplinare di Gara.

17. Requisiti del soggetto concorrente per la partecipazione alla gara

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

B. Requisiti di ordine speciale - capacità economica e finanziaria

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti economici e finanziari:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore ad Euro 20.075.177,20, pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad Euro 10.037.588,60, pari ad 1/20 (un ventesimo) del valore dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli oggetto della gara per un importo medio non inferiore ad Euro 10.037.588,60, pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quelli oggetto della gara per un importo medio almeno di Euro 4.015.035,44, pari al 2% (due per cento) del valore dell'investimento previsto dall'intervento.

Per servizi affini ai sensi delle precedenti lettere c) e d) si intende la gestione di reti autostradali e stradali.

Il requisito del capitale sociale di cui alla precedente lettera b) potrà essere comprovato, ai sensi dell'art. 95, comma II, del D.P.R. n. 207/2010, anche attraverso il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concorrente potrà dimostrare la propria qualificazione con il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) in misura doppia a quanto indicato.

Se il concorrente alla concessione non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), ovvero quelli di cui alle lett. a) e b) opportunamente aumentate, oltre ai requisiti dei progettisti.

Qualora il concorrente alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti, da un consorzio ordinario o da un GEIE, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) e la capogruppo possieda una percentuale non inferiore al 40% (quaranta per cento) dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

C. Requisiti di ordine speciale - capacità tecnica

I. Requisiti relativi alla costruzione

I concorrenti, ove intendano eseguire direttamente i lavori, con la domanda di partecipazione, devono dimostrare, a pena di esclusione, mediante l'allegazione di opportuna dichiarazione, il possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:

a) di essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi relativi ai lavori da eseguire, così come di seguito specificati (gli importi indicati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza):

Lavorazione	Categoria		Importo	Classifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	Prevalente	107.465.883,01	VIII
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	12.928.688,09	VII
Impianti tecnologici	OG11	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	8.810.395,53	VI
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	Scorporabile e subappaltabile	3.462.257,86	IV bis
Barriere stradali di sicurezza	OS12A	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	8.275.475,21	VI
Demolizioni di opere	OS23	Scorporabile e subappaltabile	952.214,92	III
Verde e arredo urbano	OS24	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	2.502.772,00	IV
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	OS34	Scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria	3.643.440,37	IV bis
Totale lavorazioni			148.041.127,00	

b) di aver eseguito nei migliori cinque anni del decennio antecedente (ai sensi dell'art. 357, comma XIX-bis, del D.P.R. 207/2010) la pubblicazione del Bando di Gara, direttamente e indirettamente, lavori, per un importo non inferiore ad Euro 444.123.381,00 (ovvero a 3 volte l'importo dei lavori di cui al punto II.2.1) del Bando di Gara);

c) di possedere la certificazione in ordine all'esistenza di sistemi di qualità aziendale, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, attestata, ai sensi dell'art. 63, comma III, del D.P.R. 207/2010, dalle SOA, oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti, da un consorzio ordinario o da un GEIE, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che la capogruppo possieda una percentuale non inferiore al 40%, dei requisiti e ciascuna delle mandanti o delle consorziate posseggano una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti.

In caso di raggruppamento temporaneo misto, il sub raggruppamento dei costruttori dovrà possedere interamente i requisiti di qualificazione per la realizzazione delle opere. I soggetti costruttori dovranno in ogni caso indicare le quote di partecipazione allo stesso, che dovranno coincidere con le quote di realizzazione delle opere.

Nel caso in cui il concorrente non intenda eseguire direttamente i lavori, sarà tenuto ad affidare i lavori a soggetti terzi in possesso delle qualifiche richieste con il ricorso alle procedure di gara come disciplinate dalla normativa che regola gli appalti pubblici.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.170 del D.P.R. 207/2010; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante comporta l'esclusione dalla gara.

II. Requisiti di progettazione

I concorrenti con la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, devono dimostrare mediante l'allegazione di opportuna dichiarazione, il possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati:

d) fatturato globale per servizi di ingegneria espletati nei migliori 5 anni del decennio precedente la pubblicazione del Bando di Gara (ai sensi dell'art. 253, comma XV-bis del D.Lgs. 163/2006), per un importo non inferiore ad Euro 10.000.000,00;

e) di aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte i seguenti importi:

CLASSI e CATEGORIE		IMPORTO LAVORI
I	g	€ 36.658.385,92
III	c	€ 8.810.395,53
VI	a	€ 89.643.657,45
VII	b	€ 12.928.688,09
TOTALE		€148.041.127,00

f) di aver svolto negli ultimi 10 anni 2 servizi di ingegneria relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di cui alla precedente lettera e), per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, in ognuna delle classi e categorie considerate;

g) di avere avuto nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando di gara (ai sensi dell'art. 253, comma XV-bis del D.Lgs. 163/2006), un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente soci attivi, i dipendenti e i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima

dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non inferiore a 60 unità (ovvero 2 volte il numero di 30 unità stimate per lo svolgimento dell'incarico).

Con riferimento ai requisiti di progettazione richiesti, si precisa che i medesimi dovranno essere posseduti dal concorrente solo qualora svolga con la propria impresa l'attività di progettazione. In alternativa, il concorrente dovrà associarsi e/o indicare e/o avvalersi di soggetti muniti delle richieste qualifiche professionali.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ovvero la parte di essi svolta nello stesso periodo.

Ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle precedenti lettere e) e f), i servizi resi per la classe VI a) equivalgono a quelli resi in classe VI b).

I concorrenti, in sede di offerta, dovranno indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche in cui si articola la progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il responsabile dei monitoraggi ambientali e il direttore dei lavori che dovranno essere abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni.

In caso di progettisti raggruppati, dovrà essere indicato un professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni.

In caso di progettisti raggruppati il progettista capogruppo dovrà possedere il 60% dei requisiti di cui alle lettere d), e) e g), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti e dovrà corrispondere alla quota di partecipazione di questi al raggruppamento e, quindi, alle prestazioni da eseguirsi. Il capogruppo dovrà eseguire le prestazioni prevalenti.

Per quanto concerne i requisiti di cui alla lettera f) in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, ogni singolo servizio potrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. Sempre nel caso di soggetti temporaneamente raggruppati, non è ammesso il frazionamento di ciascuno dei due servizi richiesti nelle diverse classi e categorie e per i limiti di importo indicati, tra i componenti del raggruppamento stesso.

Nel caso il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza.

Per l'attività di progettazione si applicano i limiti previsti all'art. 91, comma III, del D.Lgs. 163/2006.

18. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Il plico contenente la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare di Gara, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli predisposti chiusi dal fabbricante della busta) e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, di cui al punto IV.2.2) del Bando di Gara, esclusivamente all'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando di Gara. Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento.

E' altresì consentita la consegna a mani presso il suddetto indirizzo nei seguenti orari: 9:00 / 12:00 dal lunedì al venerdì esclusivamente all'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando di gara; in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente la domanda di partecipazione, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non sarà considerata valida alcuna domanda di partecipazione pervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà recare all'esterno - oltre all'intestazione, all'indirizzo ed al codice fiscale dell'operatore economico concorrente - la seguente dicitura: *“Procedura ristretta per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione della superstrada a pedaggio denominata “Via del mare: collegamento A4 –Jesolo e litorali”*, nonché il giorno “20.09.2013” e l'ora “12:00” della scadenza della presentazione della domanda.

Si precisa che, nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti, sia che siano costituiti sia che siano da costituirsi.

19. Contenuto del plico

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

I) istanza di ammissione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo contenente i seguenti elementi:

- generalità dell'impresa partecipante (nome, ragione sociale, indirizzo della sede, durata della Società, oggetto sociale, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese);

- posizioni previdenziali e assicurative (INPS – sede/i e matricola/e, INAIL – sede/i e matricola/e, Cassa Edile – sede/i e matricola/e, Inarcassa - sede/i e matricola/e, o altra cassa da specificare; in caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte, in caso di non iscrizione ad uno dei suddetti Enti indicarne i motivi);

- generalità del legale rappresentante e dei titolari di cariche (nome, indirizzo, codice fiscale e qualifica aziendale);

- dichiarazione di partecipazione quale impresa singola o raggruppata;

- in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, indicazione della tipologia del raggruppamento (verticale, orizzontale o misto), se sia costituito o costituendo e della qualità di mandante o mandataria. In caso di mancata indicazione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti, il raggruppamento sarà considerato di tipo orizzontale;

- in caso di consorzio ordinario, indicazione se sia costituito o costituendo e della qualità di consorzio o consorziato;

- in caso di partecipazione in consorzio stabile o in cooperativa di produzione e lavoro, indicazione delle società per le quali si intende partecipare;

- dichiarazione riguardo all'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

- dichiarazione, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, dei recapiti a cui inviare le informazioni relative alla gara (domicilio, indirizzo di posta elettronica/PEC e/o fax).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo (ATI) non costituita, l'istanza deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi, mentre in caso di ATI già costituita l'istanza dovrà essere compilata e sottoscritta dalla sola capogruppo mandataria. Nell'ipotesi di consorzio stabile e di cooperativa, l'istanza deve essere compilata e sottoscritta anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;

II) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma leggibile dal titolare e/o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico (persona fisica) ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (tutti i soggetti devono trovare corrispondenza con i nominativi desumibili dal certificato C.C.I.A.A. che sarà richiesto a cura della Stazione Appaltante), e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario, ai sensi dell'art. 38, comma II, del D.P.R. 445/2000. Nella dichiarazione il firmatario deve:

1. dichiarare che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011;

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18;

che non sussistono i presupposti per l'applicazione delle circostanze ostative di cui all'art. 38, comma I, lett. *m-ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

2. indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione. Si precisa che il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La dichiarazione deve essere resa personalmente dai soggetti tenuti alle dichiarazioni risultanti dal certificato C.C.I.A.A. La dichiarazione deve essere resa anche in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e la stessa può essere resa con dichiarazione da parte del legale rappresentante del concorrente.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo (ATI), consorzio ordinario e GEIE, la dichiarazione deve essere resa personalmente e sottoscritta dai medesimi soggetti di cui sopra, sia per la capogruppo e sia per ciascuna impresa raggruppata.

Nell'ipotesi di consorzio stabile e consorzi di cooperative, la dichiarazione deve essere resa personalmente e sottoscritta dai medesimi soggetti di cui sopra, sia per il consorzio sia per ciascuna impresa consorziata per la quale il consorzio concorre;

III) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario, ai sensi dell'art. 38, comma II, del D.P.R. 445/2000, in cui:

- a) indica l'iscrizione alla C.C.I.A.A., per i soggetti stabiliti in Italia; per i soggetti non stabiliti in Italia trova applicazione l'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) dichiara, indicandole specificatamente, di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenuto conto della espressa previsione di cui al comma II del medesimo art. 38, e precisamente:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-*bis* del regio decreto 267/1942, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 2. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;
 3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 4. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 5. di non aver commesso violazioni gravi (secondo quanto previsto dalla lettera g) del comma I dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 6. che, ai sensi del comma *I-ter*, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma X del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma II, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma I, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
 10. che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma *IX-quater*, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma X del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
 11. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, in cui la situazione di controllo o la relazione abbia influito sulla formulazione dell'offerta e precisamente:

di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con alcun soggetto, e che formulerà l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione e che formulerà l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione e che formulerà l'offerta autonomamente;

12. che legali rappresentanti dell'impresa sono i seguenti Signori:

_____ (cognome e nome) _____ (luogo e data di nascita),
_____ (carica) _____;

- che direttori tecnici dell'impresa sono i seguenti Signori:

_____ (cognome e nome) _____ (luogo e data di nascita),
_____ (carica) _____;

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara sono cessati dalla carica i seguenti Signori:

_____ (cognome e nome) _____ (luogo e data di nascita),
_____ (carica) _____;

c) attesta di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18 ottobre 2001, n. 383 (ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione citati, dando atto che gli stessi si sono conclusi);

d) dichiara che non sono stati assunti nei propri confronti provvedimenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

e) dichiara che non sussiste, nei propri confronti, nessun'altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi della normativa vigente;

f) attesta l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre a tal fine indicata per l'esecuzione;

- g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara e nel presente Disciplinare;
- h) elenca – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara – le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato. Tale dichiarazione deve essere resa espressamente anche se negativa;
- i) dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale;

Operatori economici progettisti

Le dichiarazioni relative ai requisiti e alle cause di esclusione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) devono essere presentate, oltre che dagli operatori economici che si candidano all'esecuzione, anche dagli operatori economici progettisti, con esclusione di quanto previsto alla lettera a) qualora si tratti di progettisti non organizzati in forma societaria.

Deve essere prodotta anche per gli operatori economici progettisti la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto II).

I progettisti devono, altresì:

- dichiarare di essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- attestare l'assenza di partecipazione plurima (in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile);
- dichiarare di non essere stati inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall'esercizio dell'attività professionale.

In caso di società di ingegneria e di società professionali, i progettisti devono dichiarare di disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo (ATI) e consorzi ordinari, le dichiarazioni devono essere rese dalla impresa capogruppo e da ognuna delle imprese raggruppate. Nell'ipotesi di consorzio stabile le dichiarazioni devono essere rese dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata per le quali il consorzio concorre;

- IV) attestazione** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed accompagnata da copia del documento d'identità del firmatario) per l'impresa di costruzione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, indicante la data di rilascio, le categorie e classifiche per le quali l'impresa che svolgerà i lavori

oggetto della concessione (o delle imprese, in caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi) è qualificata, nonché l'identità del/i Direttore/i Tecnico/i.

In caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 oppure la documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il concorrente o il suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale;

V) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma leggibile dal medesimo titolare, legale rappresentante della Ditta o procuratore, ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario, ai sensi dell'art. 38, comma II, del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 17 lettere B e C del presente Disciplinare di Gara.

VI) per i raggruppamenti temporanei (ATI):

- a. per le ATI costituenti: dichiarazione, a pena di esclusione, del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario;
- b. per le ATI già costituite: atto notarile di costituzione, a pena di esclusione, con conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un soggetto componente qualificato come mandatario il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti;

VII) in caso di consorzi stabili dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, l'atto costitutivo;

VIII) qualora il soggetto concorrente intenda, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avvalersi di impresa ausiliaria al fine di poter soddisfare taluni requisiti mancanti per l'ammissione alla gara dovrà altresì produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, del concorrente (impresa ausiliata) sottoscritta e contenente i seguenti elementi minimi:
 - l'indicazione delle generalità dell'impresa ausiliaria;
 - l'indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi;
 - la dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - la dichiarazione di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito mancante;
 - la dichiarazione di aver preso atto di quanto previsto all'art. 49, comma IV del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo da costituire, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa che intende raggrupparsi. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo (ATI) già costituito ovvero di consorzio ordinario, la dichiarazione deve essere resa dalla sola impresa

capogruppo o consorzio. Nell'ipotesi di consorzio stabile o cooperativa la dichiarazione deve essere resa dal consorzio o cooperativa e dalle imprese consorziate con cui partecipa;

b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dell'impresa ausiliaria sottoscritta e contenente i seguenti elementi minimi:

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- indicazione dei requisiti che vengono messi a disposizione;
- dichiarazione di obbligarsi verso l'impresa concorrente (ausiliata) e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente;
- dichiarazione con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006;
- dichiarazione di aver preso atto di quanto previsto all'art. 49, comma IV, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

c) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obblighi nei confronti del concorrente (impresa ausiliata) a fornire i requisiti e le risorse necessarie per la esecuzione delle attività con specifico impegno a mettere a disposizione le risorse necessarie, che andranno elencate, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto in parola, il concorrente medesimo può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

E' ammesso l'avvalimento tra imprese partecipanti al medesimo raggruppamento temporaneo o consorzi ex art. 2612 c.c. In tal caso non è necessario che venga allegato il contratto di avvalimento tra le imprese.

20. Qualificazione e individuazione degli operatori economici da invitare

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

a) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure gli operatori economici ausiliari, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi dalla gara;

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui all'articolo 34, comma I, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, hanno dichiarato di concorrere, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, ai sensi dell'articolo 37, comma VII, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 163/2006;

c) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma I, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, hanno dichiarato di concorrere, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, ai sensi dell'articolo 36, comma V, primo periodo, dello stesso D.Lgs. 163/2006.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verbalizzare l'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo, per questi ultimi, le relative motivazioni. Saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando.

Qualora non vi siano candidati ammessi, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare direttamente la concessione al Promotore.

La procedura si svolge in seduta riservata.

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta, la procedura di aggiudicazione e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella lettera di invito.

21. Criteri di aggiudicazione

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi di elementi e subelementi:

T.1	ELEMENTI QUALITATIVI		PUNTI: [40] di cui
	T.1.1.	Valore tecnico ed estetico	
		A. Caratteristiche tecniche delle tipologie di costruzione delle opere e della qualità dei materiali, anche in funzione della durabilità	Punti: [12] di cui
		A.1. Caratteristiche tecniche delle tipologie di costruzione delle opere	Punti [5]
		A.2. Qualità dei materiali da utilizzare nella realizzazione dell'opera	Punti [5]
		A.3. Caratteristiche di durabilità delle opere da realizzare	Punti [2]
		B. Caratteristiche estetiche ed ambientali dell'opera	Punti: [12] di cui
		B.1. Inserimento territoriale e paesaggistico dell'opera	Punti [6]
		B.2. Cantierizzazione, inserimento ambientale dell'opera e mitigazione degli impatti correlati	Punti [6]
	T.1.2.	Caratteristiche della gestione dell'opera	Punti: [8]
	T.1.3.	Condizioni di sicurezza per la circolazione	Punti: [8]
T.2	ELEMENTI QUANTITATIVI		PUNTI: [60] di cui
	T.2.1.	Durata della concessione, in riduzione rispetto a quella pari a 40 anni prevista nel progetto posto a base di gara, intesa	Punti: [15]

		come durata della gestione dell'infrastruttura	
	T.2.2.	Tempo complessivo di costruzione	Punti: [15]
	T.2.3.	Entità canone di concessione	Punti: [15]
	T.2.4	Estensione dell'esenzione da pedaggio per il traffico residente nei Comuni di San Biagio di Callalta, Silea e Treviso	Punti: [15]

E' ammessa la presentazione di varianti progettuali ritenute migliorative rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, purché supportate da esauriente motivazione e che non alterino i caratteri essenziali dell'opera. Non sono ammesse varianti alla tipologia dell'opera, al tracciato planimetrico e al profilo altimetrico degli assi stradali.

Non saranno in ogni caso ammesse varianti che non rispettano le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 56 del 30.4.2012 (pubblicata in G.U.R.I. n. 193 del 20.8.2012).

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata, ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010, secondo il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G del medesimo D.P.R. con le modalità che verranno specificate in dettaglio nella lettera d'invito.

22. Documentazione di gara, modalità per la sua visione ed estrazione di copia e richieste di chiarimenti

La documentazione di gara consiste in:

- Bando di gara;
- Disciplinare e relativi Allegati;
- Schema di Convenzione e relativi Allegati;
- Decreto del Dirigente della Direzione Strade Autostrade e Concessioni n. 1 del 7.2.2013;
- Progetto preliminare aggiornamento 2012;
- Delibera CIPE n. 56 del 30.4.2012 (pubblicata in G.U.R.I. n. 193 del 20.8.2012);
- Delibera CIPE n. 58 del 3.8.2011 (pubblicata in G.U.R.I. n. 3 del 4.1.2012);
- Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9.01.2012 tra Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti della Regione Veneto, Presidente U.R.P.V., Presidente Associazione regionale Comuni del Veneto;
- Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione dell'indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta sottoscritto in data 8.11.2011.

Il testo del Bando, del Disciplinare di gara e dello schema di Convenzione relativi alla gara sono disponibili sui siti ufficiali: www.rveneto.bandit.it/ e www.regione.veneto.it/bandi.

L'intera documentazione tecnica e amministrativa può essere visionata presso l'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando di Gara nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico ai numeri di cui al punto I.1) del Bando di Gara.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

La documentazione di gara è disponibile su supporto informatico e può essere ritirata, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando di Gara, previo pagamento del costo della copia dell'importo di Euro 100,00 (cento/00), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 10264307 intestato a “Regione Veneto rimborsi ed introiti diversi – Servizio Tesoreria” con l'indicazione della causale “Rimborso costo riproduzione documentazione di gara per l'affidamento in

concessione della superstrada "Via del mare: collegamento A4 –Jesolo e litorali"". A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo telefax al n. 041.2794643 almeno 48 (quarantotto) ore prima della data del ritiro, allegando copia del bollettino dell'avvenuto pagamento.

Su richiesta dei concorrenti il suddetto supporto informatico potrà essere spedito a mezzo del servizio postale previa comunicazione via telefax al numero 041.2794643, accompagnata da dichiarazione di esonero di responsabilità della Stazione appaltante in caso di mancato recapito e previo pagamento del costo della copia.

Qualora il concorrente desideri utilizzare modalità diverse per la consegna del supporto informatico, dovrà comunicare specificatamente, tramite telefax al numero 041.2794643, le modalità di consegna dello stesso; in questo caso le spese di spedizione saranno a suo carico, fermo il rilascio della prevista dichiarazione di esonero della responsabilità e previo pagamento del costo della copia.

L'invio o la consegna degli elaborati progettuali su supporto informatico verranno evase nelle 48 (quarantotto) ore lavorative, dal lunedì al venerdì, successive alla ricezione della richiesta.

Richieste incomplete o non formulate secondo quanto indicato precedentemente non saranno evase.

Si fa presente che i DVD/CD non hanno valore negoziale e non determinano in capo al concorrente il sorgere di diritti nei confronti della stazione appaltante in caso di omissioni, inesattezze, imprecisioni dei DVD/CD stessi, ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi nell'utilizzo del software, in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente gli atti depositati presso l'indirizzo di cui al punto I.1) del Bando di Gara.

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento via telefax al n. 041-2794643 e/o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: viabilita.concessioni@regione.veneto.it entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 10.09.2013**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale data. La risposta ai quesiti verrà pubblicata esclusivamente sui seguenti siti: www.rveneto.banditi.it/ e www.regione.veneto.it/bandi. Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti, rimanendo la Stazione Appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

23. Trattamento dei dati personali

Ai concorrenti è richiesto di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità di trattamento

In relazione alla finalità di trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nelle autodichiarazioni vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, tecnico-organizzative ed economiche del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati sensibili di cui agli artt. 20, 22 e 26 del D.Lgs. 196/2003.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie dei soggetti ai quali potranno essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti, anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/90 e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006.

Diritto del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Qualora il concorrente produca un'offerta costituente "segreto tecnico e commerciale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma V, lett. a), dovrà allegare apposita dichiarazione in sede di offerta, nella quale motiva e documenta il carattere di segretezza della propria offerta.

Titolare, responsabili e incaricati al trattamento dei dati

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Regionale della Direzione Strade Autostrade e Concessioni.

24. Ulteriori adempimenti e obblighi del Concessionario per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale

Al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Concessionario avrà l'obbligo di stipulare, in analogia ad altre opere previste nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla L. 443/2001, un Protocollo di legalità con le Prefetture interessate e con l'Amministrazione aggiudicatrice inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia approvate con la Delibera CIPE n. 58 del 3.8.2011.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 9.1.2012 tra Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti della Regione Veneto, Presidente U.R.P.V., Presidente Associazione regionale Comuni del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che costituisce parte integrante dei documenti di gara e consultabile anche sul sito della Giunta Regionale: www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/. Il Concessionario sarà, pertanto, tenuto a rispettarne tutte le clausole.

Ai sensi del suddetto "Protocollo di Legalità" si precisa, in particolare, quanto segue:

- il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la convenzione di concessione sarà risolta immediatamente e automaticamente. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- il Concessionario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- il Concessionario si impegna a fornire le informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici;

- il Concedente non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;

- il Concessionario sarà tenuto ad inserire nei contratti di subappalto o in altri subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del suddetto "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 9.1.2012, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia al Concessionario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;

- il Concessionario si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

IL DIRIGENTE REGIONALE
ing. Giuseppe Fasiol